Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

nn. 8/9 - 2019

Verona, 30 settembre 2019

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

SOMMARIO

I testi integrali delle novità riportate sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it nella sezione News A&S

NEWS AMBIENTE

ALBO GESTORI RIFIUTI - Indicazioni per i veicoli in disponibilità temporanea.....3
ALBO GESTORI AMBIENTALI – Aggiornamento normativo.....3
AMBIENTE – Indicazioni per la bonifica e il ripristino ambientale in aree agricole.....4

NEWS SICUREZZA

CAMPI ELETTROMAGNETICI – Approvate le indicazioni operative, Coordinamento Regioni e Province autonome in collaborazione con Inail ed ISS.....4
SICUREZZA LAVORO – VALUTAZIONE DEI RISCHI, SENTENZA N. 21683/2019.....5
SICUREZZA LAVORO – Attività lavorative in presenza di traffico veicolare, segnaletica, interpello n. 5/2019.....5
SICUREZZA LAVORO – Restrizione REACH n. 71, interazione con il rischio chimico.....5

NEWS SALUTE SUL LAVORO

SICUREZZA LAVORO – Rischi sanitari relativi ai fumi di saldatura.....7

NEWS AREA TECNICA

ADR 2019 - Nuovi criteri classificazione delle materie corrosive per la pelle (classe 8).....8
FGAS- Banca dati, richiesta abilitazioni per comunicare i dati sugli interventi.....9
FGAS - Seminario Camere di Commercio del Veneto, registrazione in Banca dati gas fluorurati a effetto serra.....10
INAIL - Riduzione tasso medio di tariffa per prevenzione, il nuovo modello OT23.....10
PREVENZIONE INCENDI – Quesiti pubblicati, aggiornamento.....12
PREVENZIONE INCENDI – Proroga termini adeguamento edifici scolastici.....12
REACH- L'EUON (European Union Observatory for Nanomaterials) mette a disposizione una banca dati sui nanomateriali.....13
REACH/CLP - Rilasciata autorizzazione all'uso per le sostanze triossido di cromo, diglime, dicromato di ammonio e ottaidrossocromato di pentazinco.....14
SICUREZZA PRODOTTO - Regolamento sulla vigilanza del mercato dei prodotti soggetti alle norme armonizzate.....14
SOSTANZE PERICOLOSE - Nuovo regolamento europeo sugli inquinanti organici persistenti (POP - Persistent Organic Pollutants).....15
SOSTANZE PERICOLOSE -La banca dati dell'inventario C&L.....17

APPROFONDIMENTI

PREVENZIONE INCENDI - Codice di prevenzione incendi, disponibile online il volume INAIL sulla protezione attiva.....17

NEWS AMBIENTE

ALBO GESTORI RIFIUTI - Indicazioni per i veicoli in disponibilità temporanea
https://www.apiverona.it/albo-gestori-rifiuti-indicazioni-per-i-veicoli-in-disponibilita-temporanea/

Pubblicate dal Comitato nazionale albo gestori ambientali le seguenti due circolari del 24 luglio 2019:

Circolare n. 7/2019 recante "Disponibilità temporanea dei veicoli. Direttive tecniche-operative". Con tale provvedimento vengono fornite indicazioni operative, efficaci dal 1° settembre 2019, sulle modalità previste per il rinnovo della disponibilità di veicoli in locazione senza conducente o in comodato senza conducente.

Circolare n. 8/2019 riguardante "Iscrizione all'Albo di imprese con disponibilità temporanea di veicoli". Con detta circolare vengono date istruzioni nel caso si iscriva all'Albo un'impresa di trasporto di rifiuti che abbia veicoli tenuti in disponibilità temporanea mediante locazione o comodato per un periodo inferiore a quello dell'iscrizione. Le Sezioni regionali sono tenute a deliberare l'iscrizione o la variazione dell'iscrizione, formalizzando il relativo provvedimento con l'indicazione della data di scadenza dei titoli di disponibilità temporanea dei veicoli.

ALBO GESTORI AMBIENTALI – Aggiornamento normativo
https://www.apiverona.it/albo-gestori-ambientali-aggiornamento-normativo/

Si segnalano le seguenti due delibere pubblicate dal Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali:

Deliberazione prot. n. 5 del 24 luglio 2019 " Dotazioni minime per l'iscrizione all'Albo con procedura ordinaria nella categoria 1 delle imprese che intendono svolgere esclusivamente l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da mozziconi di prodotti da fumo".
Il provvedimento stabilisce che dette imprese devono iscriversi nella categoria 1, dimostrando di avere le dotazioni minime individuate nell'allegato D tab.D4 ex Deliberazione n. 5 del 3novembre 2016. Questi rifiuti devono essere classificati con il codice CER 20 03 99 - mozziconi di prodotti da fumo.

Circolare n. 9 del 1/08/2019 "Chiarimenti in merito all'iscrizione all'Albo da parte degli intermediari esteri"
Il Comitato specifica i casi in cui un intermediario estero ha l'obbligo di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali: viene chiarito che se l'intermediario opera come notificatore o esportatore, se cioè è il soggetto che organizza la spedizione di rifiuti provenienti dall'Italia e destinati ad un paese estero, deve essere iscritto all'Albo Gestori Ambientali in applicazione di quanto previsto dal Regolamento CE n. 1013/2006. Se invece l'intermediario opera come destinatario/importatore del rifiuto proveniente dall'Italia è soggetto alla giurisdizione del paese di destinazione in applicazione di quanto specificato nel Regolamento CE n. 669/2008 che integra il Regolamento CE n. 1013/2006.

AMBIENTE – Indicazioni per la bonifica e il ripristino ambientale in aree agricole
https://www.apiverona.it/ambiente-indicazioni-per-la-bonifica-e-il-ripristino-ambientale-in-aree-agricole/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.132 del 7 giugno 2019 il DM n. 46 del 1 marzo 2019 recante il "Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Il decreto, in vigore al 22 giugno u.s., contiene la disciplina relativa agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e di ripristino ambientale delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, si suddivide in sette articoli e cinque allegati.

Il nuovo provvedimento definisce le aree agricole come la porzione di territorio destinata alle produzioni agro-alimentari e le produzioni agro-alimentari come le attività di coltura agraria, pascolo e allevamento per la produzione di alimenti destinati al consumo umano o all'alimentazione di animali destinati al consumo umano.

Vengono individuate le procedure operative per la caratterizzazione delle aree, per l'attuazione degli eventuali interventi di bonifica e per l'elaborazione della valutazione di rischio che il responsabile dell'inquinamento deve attuare a seguito di un evento in grado di contaminare l'area agricola.

NEWS SICUREZZA

CAMPI ELETTROMAGNETICI – Approvate le indicazioni operative, Coordinamento Regioni e Province autonome in collaborazione con Inail ed ISS
https://www.apiverona.it/campi-elettromagnetici-approvate-le-indicazioni-operative-coordinamento-regioni-e-province-autonome-in-collaborazione-con-inail-ed-iss/

Fonte www.portaleagentifisici.it

Approvato in data 20 giugno 2019 e pubblicato il documento "Decreto Legislativo 81/2008 Titolo VIII, Capo IV e s.m.i. - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici - Indicazioni operative", prodotto dal Coordinamento per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con INAIL ed Istituto Superiore Sanità

Il documento ha l'obiettivo di fornire una serie di indicazioni operative che orientino gli attori aziendali della sicurezza ad una adeguata e corretta applicazione del provvedimento legislativo

Sostituisce integralmente il capitolo dedicato al Titolo VIII Capo IV, contenuto nelle Indicazioni Operative approvate dal Coordinamento Tecnico Interregionale per la Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di Lavoro nel 2014.

SICUREZZA LAVORO – VALUTAZIONE DEI RISCHI, SENTENZA N. 21683/2019
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-valutazione-dei-rischi-sentenza-n-216832019/

Si segnala la Sentenza n. 21683 del 23 agosto 2019 della Corte di Cassazione con la quale viene ribadita l'importanza della valutazione dei rischi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008 anche ai fini delle disposizioni legislative in materia di contratti di lavoro (D.Lgs. 81/2015).

La Suprema Corte ribadisce quanto già previsto dalla normativa vigente (ex art. 20 del D.Lgs. 81/2015) che non ammette di stipulare contratti a tempo determinato per le imprese che, tra le altre, non hanno effettuato preventivamente la valutazione dei rischi VDR per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

L'eventuale contratto a termine stipulato in mancanza della su richiamata VDR si trasforma a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1339 c.c. e art. 1419 c.c. comma 2.

SICUREZZA LAVORO – Attività lavorative in presenza di traffico veicolare, segnaletica, interpello n. 5/2019
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-attivita-lavorative-in-presenza-di-traffico-veicolare-segnaletica-interpello-n-52019/

Fonte Ministero Lavoro

Con l'interpello n. 5/2019 , la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza presso il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in merito ai corsi di aggiornamento e formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata ad attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

La Commissione precisa che, in assenza di disciplina transitoria, le disposizioni introdotte dal decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 trovano applicazione solamente dalla data della sua entrata in vigore. Gli attestati conseguiti con la precedente disciplina manterranno la loro validità sino alla naturale scadenza prevista dalla previgente normativa.

SICUREZZA LAVORO – Restrizione REACH n. 71, interazione con il rischio chimico
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-restrizione-reach-n-71-interazione-con-il-rischio-chimico/

Pubblicate indicazioni operative per il rispetto della restrizione REACH n.71 relativa all'immissione sul mercato e all'utilizzo della sostanza 1-metil-2-pirrolidone. Indicazioni sull'interazione con il rischio chimico.

Nell'Aprile 2018, mediante il Reg. (UE) 2018/588, è stato modificato l'Allegato XVII del Reg. REACH con l'inserimento di una nuova **restrizione** relativa alla commercializzazione e all'utilizzo di **1-metil-2-pirrolidone** (**NMP**). A meno di un anno dall'entrata in vigore di tale restrizione (prima dead line al 09/05/2020), ECHA ha pubblicato la guida "*How to comply with REACH Restriction 71, guideline for users of NMP (1-methyl2-pyrrolidone)*" per aiutare gli utilizzatori a valle a verificare e garantire la propria conformità alla restrizione.

Prima di entrare nel merito del contenuto della guida è utile ricordare quanto previsto dalla restrizione 71 per la sostanza *1-metil-2-pirrolidone (NMP)* N. CAS 872-50-4 N. CE 212-828-1:

1. Non deve essere immesso sul mercato come sostanza in quanto tale oppure come componente di miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,3 % successivamente al 9 maggio 2020 tranne nel caso in cui i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle abbiano inserito nelle relazioni sulla sicurezza chimica e nelle schede di dati di sicurezza i livelli derivati senza effetto (DNEL) relativi all'esposizione dei lavoratori pari a 14,4 mg/m3 per l'esposizione per inalazione e 4,8 mg/kg/giorno per l'esposizione cutanea.

2. Non deve essere prodotto o utilizzato come sostanza in quanto tale oppure come componente di miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,3 % successivamente al 9 maggio 2020 tranne nel caso in cui i fabbricanti e gli utilizzatori a valle adottino misure di gestione dei rischi appropriate e prevedano condizioni operative adeguate per garantire che l'esposizione dei lavoratori sia inferiore ai DNEL specificati al punto 1.

3. In deroga ai punti 1 e 2, gli obblighi ivi stabiliti si applicano a decorrere dal 9 maggio 2024 per quanto riguarda l'immissione sul mercato a fini di impiego, o l'impiego, come solvente o reagente nel processo di rivestimento di fili.»

Come si nota dal testo sopra riportato, a differenza di altre restrizioni, in quella riferita al NMP (p.to 2) si chiede agli utilizzatori a valle di mettere in campo misure di gestione del rischio adeguate al fine di garantire che l'esposizione dei lavoratori sia inferiore ai DNEL indicati sia per la via inalatoria che cutanea (per utilizzi del NMP in quanto tale o come componente di miscela in concentrazione >0.3%).

Appare quindi evidente come per gli utilizzatori di NMP vi sia una sovrapposizione di almeno tre adempimenti previsti da due differenti normative:
Verifica dello scenario espositivo (REACH);
Rispetto della Restrizione (REACH);
Valutazione del rischio chimico (D.Lgs.81/08).

Tutti e tre gli adempimenti hanno come scopo la valutazione dell'esposizione dei lavoratori e l'implementazione di misure di gestione del rischio ma agiscono mediante approcci diversi.

La linea guida citata aiuta gli utilizzatori a valle a districarsi nei tre adempimenti fornendo spunti operativi per la gestione del rischio derivante dall'impiego del NMP.

La guida è strutturata nelle seguenti sezioni:

1. **Introduzione** à indicazioni sulla natura della sostanza, sui pericoli e breve descrizione della restrizione 71;
2. **Cosa fare per controllare adeguatamente il rischio** à indicazioni sulla valutazione degli scenari espositivi;
3. **Esempi di buona pratica** à esempi operativi mi condizioni operative e misure di gestione del rischio per diverse attività contributive legate all'uso del NMP
4. **Monitoraggio e verifica della conformità** à indicazioni sui monitoraggi e sui metodi di misurazione
5. **Quando e come comunicare con il proprio fornitore** in merito agli usi sicuri del NMP

In allegato alla guida si trovano indicazioni operative sulle metodiche di misurazione, oltre a un breve elenco dei settori e delle applicazioni che coinvolgono il NMP.

In conclusione, il rispetto della restrizione è garantito dall'implementazione di misure di gestione del rischio adeguate (come quelle riportate nello scenario espositivo) oltre che dalla misurazione diretta del NMP a cui sono esposti i lavoratori.

Quest'ultimo passaggio può coincidere con la valutazione dell'esposizione dei lavoratori agli agenti chimici come previsto dal titolo IX del D.Lgs.81/08; tuttavia ciò deve essere effettuato con grande attenzione. È possibile infatti utilizzare le misurazioni effettuate contestualmente al rischio chimico ma va ricordato che:

- Il rispetto del DNEL richiesto dalla restrizione riguarda anche l'esposizione cutanea per cui i dati di monitoraggio sono generalmente limitati e poco frequenti;
- L'Allegato XXXVIII del D.Lgs.81/08 riporta per la sostanza NMP un valore limite inalatorio (VLEP) di 40 mg/m3 ponderato sulle 8h lavorative e di 80 mg/m3 per esposizioni brevi, mentre il DNEL inalatorio è di 14,4 mg/m3. Ciò significa che una valutazione accettabile per il D.Lgs.81/08 non è sufficiente a garantire il rispetto della restrizione.

- LINK ALLA GUIDA ECHA (in inglese)

NEWS SALUTE SUL LAVORO

SICUREZZA LAVORO – Rischi sanitari relativi ai fumi di saldatura
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-rischi-sanitari-relativi-ai-fumi-di-saldatura/

Fonte www.suva.ch/it-ch

Il SUVA, dipartimento di medicina del lavoro, pubblica un factsheet sui rischi sanitari relativi ai fumi di saldatura, il lavoro è tratto dall'opuscolo «*Saldatura*» di *Meier J. R. e Hofer L.* (medicina del lavoro Suva).

Gli argomenti trattati dal factsheet SUVA fanno riferimento a:

1. Principali procedimenti di saldatura e taglio di materiali metallici: complessivamente sono circa 140 i processi di saldatura e taglio indicando le principali macro aree di saldatura per *pressione*, *saldatura per fusione*, *brasatura* e *taglio*.

2. Principali sostanze pericolose: infatti a secondo del processo di saldatura utilizzato vengono rilasciati fumi, polveri, vapori e gas contenenti diverse sostanze, che possono causare danni dalla salute, bisogna considera anche i rischi di incendio ed esplosione.

3. Identificazione dei principali organi bersaglio, in particolare vengono indicati:
- gli occhi, soprattutto le ustioni causate dalla saldatura eseguita senza le idonee protezioni come casco o schermo;
- via aeree, con possibili irritazioni, edemi polmonari, bronchite cronica, asma, pneumoconiosi, infiammazioni e infezioni, cancro del polmone;
- apparato locomotore, postazioni statiche di lavoro con equipaggiamento a che può essere pesante o dal punto di vista ergonomico relativo all'ambiente di lavoro;
- apparato uditivo in cui a seconda della tipologia di saldatura sarà necessario intervenire con diversi gradi di protezione;
- vibrazioni spesso i lavoratori che effettuano lavori di saldatura utilizzano anche apparecchiature vibranti per pulire o rettificare i pezzi in caso di utilizzo per lunghi periodi di queste apparecchiature possono comparire alterazioni sensoriali e vascolari delle dita nel contesto della sindrome di Raynaud (mani bianche).
- misure di igiene del lavoro, medicina del lavoro e monitoraggio biologico.

NEWS AREA TECNICA

ADR 2019 - Nuovi criteri per la classificazione delle materie corrosive per la pelle (classe 8)
https://www.apiverona.it/adr-2019-nuovi-criteri-per-la-classificazione-delle-materie-corrosive-per-la-pelle-classe-8/

Si evidenzia tra le novità introdotte dall'ADR 2019, l'istituzione del cap. 2.2.8.1.6 sui metodi alternativi per l'assegnazione del gruppo di imballaggio alle miscele rientranti in classe 8 (materie corrosive). Questo approccio, se da un lato punta ad armonizzare i criteri dell'ADR con quelli del Reg. (CE) 1272/2008 (CLP), dall'altro lato introduce anche delle discordanze.

Fino all'anno scorso, infatti, i criteri presenti nell'ADR per l'assegnazione di una determinata materia alla classe 8 e per l'attribuzione dei gruppi di imballaggio rimandavano agli effetti che essa aveva sul tessuto cutaneo: tali criteri erano i medesimi di quelli del CLP, consentendo di effettuare nella maggioranza dei casi il seguente parallelismo:

CLP	ADR
Miscela Classificata Skin Corr 1A	classe 8, PG I
Miscela Classificata Skin Corr 1B	classe 8, PG II
Miscela Classificata Skin Corr 1C	classe 8, PG III

Ciò era anche supportato dal paragrafo 2.2.8.1.9, di seguito riportato, che consentiva di non considerare corrosive ai fini ADR le miscele non classificate corrive ai sensi del CLP:
"Cap. 2.2.8.1.9

Le materie, soluzioni e miscele che non sono classificate come corrosive per la pelle o per i metalli di categoria 1 secondo il Regolamento (CE) N° 1272/2008, possono essere considerate come non appartenenti alla classe 8".

L'ADR 2019 ha eliminato anche il sopracitato paragrafo togliendo ogni riferimento al CLP, pertanto i criteri di classificazione previsti dalla parte 2.2.8 dell'ADR sono ad oggi l'unico riferimento normativo applicabile in materia di trasporti di merci pericolose.

Dunque le modifiche per la parte 2.2.8 hanno visto in particolare l'introduzione dell'approccio graduale tra i criteri di classificazione delle miscele. L'approccio graduale è stato elaborato in alternativa all'utilizzo dei metodi sperimentali di cui al cap. 2.2.8.1.5 (parte 2 del manuale): i metodi sperimentali forniscono informazioni sulle proprietà corrosive di una sostanza o miscela e ne consentono chiaramente l'immediata classificazione, tuttavia in loro assenza l'ADR consente di applicare il cosiddetto approccio graduale, già previsto dal Reg. CLP. Gli ultimi due STEP sono stati dunque integrati con l'ultima versione della norma con il fine di "armonizzare" al meglio il processo di valutazione del pericolo di corrosione cutanea tra ADR e CLP.

FGAS- Banca dati, richiesta delle abilitazioni per comunicare i dati sugli interventi

https://www.apiverona.it/fgas-banca-dati-richiesta-delle-abilitazioni-per-comunicare-i-dati-sugli-interventi/

L'Ufficio Ambiente della CCIAA di Venezia Rovigo ricorda che, a decorrere dal **25 settembre**, l'impresa certificata ovvero, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona certificata , comunicano per via telematica alla Banca dati FGAS, entro **30 giorni** dalla data dell'intervento di installazione, del primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione e dello smantellamento, le informazioni previste dall'articolo 16 del D.P.R 146/2018.

Vanno comunicati tutti gli interventi svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore e antincendio, celle frigorifero installate su camion e rimorchi e commutatori elettrici contenenti FGAS.

L'area **Comunicazione interventi** sarà attiva a partire dal **18 settembre**, sul portale Banca Dati FGAS (link a https://bancadati.fgas.it).

A partire dal **10 settembre** i soggetti obbligati alla comunicazione degli interventi dovranno richiedere al Registro FGAS le credenziali che consentono l'accesso alla Banca Dati e la comunicazione: la richiesta va effettuata trasmettendo una *richiesta abilitazioni*, via telematica, dal sito www.fgas.it accessibile con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa o di un suo delegato.

Le credenziali vengono richieste dalle imprese certificate oppure dalle imprese non certificate per conto del proprio personale certificato. Nella richiesta devono essere indicati i nominativi delle persone che opereranno sulla Banca Dati ed effettueranno materialmente l'inserimento delle informazioni relative agli interventi: una volta che la richiesta è stata accolta dalla Camera di commercio questi soggetti ricevono, via mail, le credenziali per l'accesso.

Queste persone possono essere interne all'impresa/ente (p.es. personale amministrativo) o esterni ad essa (p.es. Professionista o associazione di categoria).

Sul sito della Banca Dati (link a https://bancadati.fgas.it/#!/manuals) è disponibile il manuale. FAQ e altre informazioni sono disponibili sul sito Ecocamere, (link a https://www.ecocamere.it/adempimenti/bancafgas) sempre dal medesimo sito è possibile trasmettere i propri quesiti (link a www.ecocamere.it/quesiti/registrofgas).

FGAS - Seminario delle Camere di Commercio del Veneto sulla registrazione nella Banca dati gas fluorurati a effetto serra degli interventi effettuati
https://www.apiverona.it/fgas-seminario-delle-camere-di-commercio-del-veneto-sulla-registrazione-nella-banca-dati-gas-fluorurati-a-effetto-serra-degli-interventi-effettuati-nelle-apparecchiature-ed-impianti-contenenti-detti/

Come noto il 24 gennaio 2019 è entrato in vigore il DPR n. 146/2018 che ha regolamentato a livello nazionale i gas fluorurati ad effetto serra (Fgas), in attuazione del Regolamento UE n. 517/2014. Il nuovo decreto ha previsto, tra le varie altre, anche la costituzione della Banca dati delle apparecchiature, alla quale a partire dal prossimo 25 settembre 2019, le imprese che effettuano gli interventi sulle apparecchiature, sugli impianti di protezione antincendio e sui commutatori elettrici contenenti detti gas, devono provvedere a comunicare, a seconda dei casi, i dati richiesti.

Le Camere di Commercio del Veneto, in collaborazione con Ecocerved (società del sistema camerale che sta sviluppando la Banca dati), hanno ritenuto opportuno organizzare un apposito seminario in materia, che si terrà il giorno
giovedì 10 ottobre 2019 dalle ore 9.30 alle ore 13.00

- presso il Centro Conferenze della CCIAA di Padova alla "Stanga"in Piazza Zanellato n. 21 – 35131 Padova (PD)

e in streaming nelle sede della CCIAA di:

- Treviso-Belluno, piazza Borsa n. 3/B - 31100 Treviso (TV) - Sala Siletto; piazza Santo Stefano n. 15/17 - 32100 Belluno (BL) - Sala Luciani;
- Vicenza, via Montale n. 27 - 36100 Vicenza (VI) - Sala 3 (Piano Terra);Venezia-Rovigo, in: via Forte Marghera n. 151 - 30173 Venezia Mestre (VE) - Auditorium Grimani; piazza Garibaldi n. 6 - 45100 Rovigo (RO) - Sala Consiliare
- **Verona, corso Porta Nuova n. 96 - 37122 Verona (VR) - Sala Turismo (II° Piano).**

L'incontro in questione è rivolto alle imprese che svolgono le attività d'installazione, di controllo delle perdite, di manutenzione, di riparazione o di smantellamento delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, delle apparecchiature fisse di protezione antincendio e dei commutatori elettrici.

Le aziende interessate a partecipare all'evento potranno iscriversi fino all'8 ottobre 2019 selezionando la sede della Camera di Commercio d'interesse mediante l'apposita pagina della CCIAA di Venezia Rovigo dedicata all'evento. Per ulteriori informazioni in merito è a disposizione l'Ufficio Unico Ambiente delle C.C.I.A.A. del Veneto – email: ambiente@dl.camcom.it

Link per iscriversi per CCIAA di Venezia Rovigo

INAIL - Riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, pubblicato il nuovo modello OT23
https://www.apiverona.it/inail-riduzione-del-tasso-medio-di-tariffa-per-prevenzione-pubblicato-il-nuovo-modello-ot23/

Fonte www.inail.it

È disponibile sul portale dell'INAIL il modello OT23, utile per le istanze di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, consultabile e scaricabile insieme alla guida per la sua corretta compilazione. **Il nuovo modello sostituisce il precedente, comunemente conosciuto come OT24.** Tra le novità, gli interventi migliorativi per il reinserimento lavorativo degli infortunati da lavoro e l'inclusione dell'adozione delle prassi di riferimento, validate nel 2018, per imprese del settore edilizio e per le micro e piccole imprese artigiane.

La materia è ora regolata dall'art. 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi approvate con decreto interministeriale 27 febbraio 2019, che indica così la nuova denominazione del modulo.

Come per il precedente, anche il modello OT23 riguarda lo sconto dei premi assicurativi per interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, adottati dalle imprese assicurate nel 2019, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa vigente in materia. La domanda di riduzione può essere richiesta a prescindere dall'anzianità dell'attività lavorativa e va inoltrata telematicamente **entro il 29 febbraio 2020.**

Nel modulo di domanda l'Inail indica e predefinisce le azioni e i miglioramenti considerati validi per ottenere il beneficio richiesto. Gli interventi sono articolati in 5 sezioni e sono distinti in: interventi di carattere generale (A), di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale (B), trasversali (C), settoriali generali (D) e settoriali (E).

Scorrendo attraverso le sezioni del modulo, tra i molti esempi di interventi ritenuti meritevoli per la richiesta di riduzione sono riportati l'adozione o il mantenimento di sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro idoneamente certificati, le asseverazioni rilasciate da organismi paritetici, la segnalazione di quasi infortuni o di mancati incidenti sul lavoro, le iniziative di formazione adottate, le agevolazioni sociali concesse ai lavoratori, le convenzioni stipulate con le Asl per le campagne contro il fumo, l'abuso di alcool e di sostanze stupefacenti, e di adozione di corretti stili di alimentazione.

Anche la partecipazione al premio "Imprese per la sicurezza", promosso e organizzato annualmente da Inail e Confindustria in collaborazione con Apqi e Accredia, rientra tra gli esempi positivi citati nel modulo.

All'interno del nuovo modello OT23 sono da segnalare l'introduzione di alcuni nuovi interventi di miglioramento come quelli previsti nella sezione C. Si riferiscono al reinserimento lavorativo di dipendenti affetti da disabilità da lavoro, alle modalità del servizio di trasporto da casa al lavoro per i lavoratori in orario notturno, e alla realizzazione di interventi per contrastare il verificarsi di rapine.

Altra novità del modello OT23 è l'inclusione, tra gli interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale delle imprese (Rsi) nella sezione B, delle prassi di riferimento Uni/PdR 49:2018 (costruzioni) e Uni/PdR 51:2018 (micro e piccole imprese). La prima, pubblicata il 5 novembre 2018 a cura di Ance Lombardia e Uni (Ente italiano di normazione), fornisce delle linee guida utili all'applicazione pratica della Rsi nell'ambito del settore edile.

Nella seconda prassi, resa pubblica il 27 novembre 2018 da Confartigianato Imprese Lombardia e Uni, sono esposte le linee guida valide per essere applicate nell'ambito delle micro e piccole imprese e delle imprese artigiane, ovvero a valore artigiano; la stessa prassi offre inoltre una serie di indicatori a supporto dell'autovalutazione delle imprese rispetto alle dimensioni dell'ambiente, della governance e del sociale.

Per quanto riguarda le due prassi nel solco del modello generale Rsi della guidance Uni Iso 26000, entrambe le prassi seguono il modello di responsabilità sociale promosso dalla Uni Iso 26000, guidance sulla responsabilità sociale delle organizzazioni pubblicata dall'Iso nel 2010, e ad oggi unico standard in materia di Rsi valido a livello internazionale.

A ogni intervento realizzato viene assegnato un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso occorre averne compiuti in numero tale che la somma dei rispettivi punteggi sia pari almeno a 100. Generalmente, per raggiungere i 100 punti richiesti è possibile selezionare interventi di qualunque sezione del modulo, ad eccezione di quelli riferiti alla responsabilità sociale delle imprese, nella cui sezione specifica (B) la soglia del punteggio massimo deve essere raggiunta senza ulteriori cumuli.

La documentazione certificante l'avvenuto intervento deve essere presentata insieme alla domanda. I documenti devono riportare la data e la firma del datore di lavoro, ma, a seconda degli interventi, anche di altri soggetti idonei. Per quanto attiene alle azioni riguardanti l'implementazione oppure l'adozione di "procedure", oltre a data e firma sono necessarie anche l'esplicitazione dei contenuti e delle evidenze documentali di attuazione riferite all'anno 2019.

PREVENZIONE INCENDI – Quesiti pubblicati, aggiornamento

https://www.apiverona.it/prevenzione-incendi-quesiti-pubblicati-aggiornamento/

Fonte www.vigilfuoco.it

Si segnalano i seguenti quesiti pubblicati dal Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, sul portale dedicato

Nota prot. n. 11350 del 24.07.2019 recante "Legge 11 agosto 2014 n. 116. Assoggettabilità al D.P.R. n. 151/2011 per i serbatoi di GPL a servizio di imprenditori agricoli- Riscontro"
Con tale provvedimento si chiarisce che la Legge 116/2014 ha inteso escludere dalla applicazione della disciplina di prevenzione incendi del DPR 151/2011 solo gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi liquidi infiammabili e/o combustibili di capienza non superiore a 6 mc, anche muniti di erogatore.

Nota prot. n. 11358 del 24.07.2019 concernente "Gruppi elettrogeni e relativi depositi presso i ripetitori radio"
Con tale nota viene confermata la non assoggettabilità, in analogia a quanto stabilito per gli impianti di produzione di calore, per i depositi di gasolio a servizio di gruppi elettrogeni di potenza complessiva non superiore a 25 kW

PREVENZIONE INCENDI – Proroga termini adeguamento edifici scolastici

https://www.apiverona.it/prevenzione-incendi-proroga-termini-adeguamento-edifici-scolastici/

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2019 la legge n. 81 dell'8 agosto 2019 di conversione del DL n. 59/2019, recante all'art. 4 bis anche misure urgenti in materia di normativa antincendio negli edifici scolastici.
Detto articolo introduce una nuova proroga dei termini per l'adeguamento antincendio:

- il 31 dicembre 2021 per le scuole
- il 31 dicembre 2019 per gli asili nido

Si ricorda che il termine per l'adeguamento delle scuole alla normativa di prevenzione e protezione dagli incendi, dopo diverse proroghe, era scaduto il 31 dicembre 2018.

Gli interventi da attuare in via prioritaria per l'adeguamento delle scuole ancora non in regola riguardano ex DM 21.03.2018 i requisiti di resistenza al fuoco delle separazioni, degli elementi strutturali, delle compartimentazioni; la messa a norma dei vani scala, dei percorsi di esodo, delle vie di uscita, degli impianti elettrici e di sollevamento; l'organizzazione della gestione della sicurezza; l'installazione di un numero adeguato di estintori, di idonei sistemi di allarme e della segnaletica.

REACH- L'EUON (European Union Observatory for Nanomaterials) mette a disposizione una banca dati sui nanomateriali
https://www.apiverona.it/reach-leuon-european-union-observatory-for-nanomaterials-mette-a-disposizione-una-banca-dati-sui-nanomateriali/

E' stato creato un nuovo tool per la ricerca dei nanomateriali; da luglio 2019 è disponibile un tool relativo ai nanomateriali che raccoglie le informazioni provenienti da tutte le fonti attualmente disponibili in Europa:

- le registrazioni REACH,
- dati relativi ai nanomateriali utilizzati come ingredienti nel settore cosmetico e
- dati provenienti dagli inventari esistenti in Belgio e Francia.

Il tool, unisce tutte le informazioni provenienti da queste diverse fonti permettendo così una consultazione agevole e un quadro completo riguardo lo stato regolatorio dei nanomateriali di interesse.
Il database contiene informazioni su circa 300 sostanze presenti sul mercato EU di cui 37 sono state registrate ai sensi del Regolamento REACH.
Poiché i requisiti di informazione per le registrazioni REACH dei nanomateriali sono stati rivisti recentemente, con la pubblicazione del Reg (UE) 2018/1881, il database, con il passare del tempo, si arricchirà di dati pubblicamente disponibili.

Lo scopo di questo strumento è quello di aumentare la trasparenza e l'accesso alle informazioni su tali sostanze sia al pubblico sia alle aziende. Si ricorda tuttavia che, sebbene le informazioni siano accessibili pubblicamente, alcune informazioni sulle sostanze registrate possono appartenere a terzi. Pertanto, l'uso di tali informazioni può essere soggetto alla preventiva autorizzazione da parte di proprietari terzi.

REACH/CLP - Rilasciata autorizzazione all'uso per le sostanze triossido di cromo, diglime, dicromato di ammonio e ottaidrossocromato di pentazinco
https://www.apiverona.it/reachclp-rilasciata-autorizzazione-alluso-per-le-sostanze-triossido-di-cromo-diglime-dicromato-di-ammonio-e-ottaidrossocromato-di-pentazinco/

Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europee n. 241 serie C del 17.07.2019 le seguenti decisioni del 10 luglio 2019 con le quali sono state concesse quattro autorizzazioni:

Con decisione C(2019) 5022, il **triossido di cromo** (N. CE 215-607-8, n. CAS 1333-82-0) è stato autorizzato per il seguente uso: *"Uso per la cromatura funzionale di bielle per applicazioni automobilistiche e ferroviarie ."*La data di scadenza del periodo di revisione dell'autorizzazione è stata fissata al 10 luglio 2031.

L'autorizzazione è stata rilasciata sulla base della seguente motivazione: *"A norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee".*

Con decisione C(2019) 5023, l'**ottaidrossocromato di pentazinco** (N. CE: 256-418-0, n. CAS: 49663-84-5) è stato autorizzato per i seguenti usi:

1. *"Formulazione di miscele"*
2. *"Uso in fondi epossidici essiccati a forno per la protezione anticorrosione di componenti di motori di aeromobili in applicazioni aerospaziali e aeroderivate"*

La data di scadenza del periodo di revisione dell'autorizzazione è stata fissata al 22 agosto 2024.
L'autorizzazione è stata rilasciata sulla base della seguente motivazione: *"A norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee".*

Con decisione C(2019) 5096, il Bis(2-metossietil) etere (**diglime**) (Numero CE: 203-924-4 Numero CAS: 111-96-6) è stato autorizzato per il seguente uso: *"Uso come solvente di processo in una fase di fabbricazione di una sostanza farmaceutica attiva utilizzata in un farmaco antiprotozoario".* La data di scadenza del periodo di revisione dell'autorizzazione è stata fissata al 22 agosto 2024.L'autorizzazione è stata rilasciata poiché *"Il rischio è adeguatamente controllato a norma dell'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006. Non esistono alternative idonee."*

Con decisione C(2019) 5018, il **dicromato di ammonio** (N. CE: 232-143-1, n. CAS: 7789-09-5) è stato autorizzato per i seguenti usi:

1. *"Uso industriale nel processo di produzione di combinatori olografici per display a testa alta diffrattivi destinati all'utilizzo in* aeromobili militari."
2. *"Uso industriale nel processo di produzione di combinatori olografici per display a testa alta diffrattivi destinati all'utilizzo in* aeromobili militari"
3. *"Uso industriale nel processo di produzione di tubi a raggi catodici per display a testa alta destinati all'utilizzo in aeromobili* militari."

L'autorizzazione è stata rilasciata sulla base della seguente motivazione: *"A norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee".*

SICUREZZA PRODOTTO - Regolamento sulla vigilanza del mercato dei prodotti soggetti alle norme armonizzate

https://www.apiverona.it/sicurezza-prodotto-regolamento-sulla-vigilanza-del-mercato-dei-prodotti-soggetti-alle-norme-armonizzate/

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 25.6.2019 serie L 169 il Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti. Il regolamento ha come obiettivo primario il rafforzamento del mercato unico delle merci, attraverso un miglioramento della vigilanza del mercato per la conformità dei prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione UE.

Una delle maggiori novità del Regolamento è l'introduzione della figura dell'operatore economico responsabile, che dovrà essere nominato obbligatoriamente per qualsiasi prodotto soggetto al regolamento.

Il responsabile dovrà essere individuato tra le figure del fabbricante UE, dell'importatore UE, del rappresentante autorizzato dal fabbricante, del fornitore di servizi di logistica. Il responsabile avrà l'obbligo di verificare che siano state predisposte la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica, tenendole a disposizione delle Autorità, con cui dovrà cooperare nel caso un prodotto presenti un rischio o sia ritenuto non conforme. Il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato nonché i dati di contatto, compreso l'indirizzo postale dell'operatore economico dovranno essere riportati sul prodotto o in alternativa sull'imballaggio o ancora su un documento di accompagnamento.

L'attenzione viene posta inoltre per la prima volta anche sulle **vendite online:** a tal proposito il regolamento richiede che le società dell'informazione siano disponibili a cooperare con le autorità di vigilanza del mercato al fine di agevolare qualsiasi azione intrapresa per eliminare o attenuare i rischi presentati da un prodotto che è, o è stato messo, in vendita online attraverso i loro servizi.

Interessanti disposizioni sono stabilite dal regolamento anche per quanto riguarda le autorità di vigilanza. È infatti richiesto che ogni Stato Membro elabori entro il 16 luglio 2022 (e a seguire almeno ogni quattro anni) una strategia nazionale di vigilanza del mercato che prenda in considerazione tutti i settori disciplinati dalla normativa di armonizzazione UE e che venga comunicata alla Commissione e agli altri Stati Membri. Nel caso si verifichi la presenza di una situazione di rischio, avranno la facoltà e l'obbligo di imporre le seguenti misure correttive:

- il ripristino della conformità del prodotto;
- il divieto alla messa a disposizione del prodotto sul mercato;
- il ritiro o il richiamo immediato del prodotto e l'allerta del pubblico sul rischio esistente;
- la distruzione o la messa fuori uso del prodotto;
- l'apposizione sul prodotto delle opportune avvertenze sui rischi che può presentare;
- la fissazione di condizioni preliminari alle quali il prodotto in questione può essere messo a disposizione sul mercato;

l'allerta immediata degli utilizzatori finali a rischio.

Il regolamento si applicherà a decorrere dal **16 luglio 2021** e vedrà gli Stati Membri incaricati di stabilire le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione (da trasmettere alla Commissione Europea entro il 16 ottobre 2021).

SOSTANZE PERICOLOSE - Nuovo regolamento europeo sugli inquinanti organici persistenti (POP - Persistent Organic Pollutants)

https://www.apiverona.it/sostanze-pericolose-nuovo-regolamento-europeo-sugli-inquinanti-organici-persistenti-pop-persistent-organic-pollutants/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea del 25.6.2019 serie L n. 169 il "Regolamento UE 2019/1021 del Parlamento europeo e del consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione)", noto come nuovo regolamento POP 2019/2021.

Il provvedimento, in vigore dal 15 luglio u.s., si pone l'obiettivo di tutelare la salute umana e l'ambiente dai POP vietando, eliminando gradualmente il prima possibile o limitando la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso di sostanze soggette alla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione») o al protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza («protocollo»), riducendo al minimo, in vista dell'eliminazione, ove possibile e in tempi brevi, il rilascio di tali sostanze ed istituendo disposizioni concernenti i rifiuti costituiti da tali sostanze o che le contengono o che ne sono contaminati.

Se del caso, gli Stati membri possono applicare obblighi più rigorosi rispetto a quelli stabiliti nel presente regolamento.

Queste sostanze chimiche vengono trasportate attraverso le frontiere internazionali, lontano dal luogo di rilascio, e persistono nell'ambiente, sono soggette a bioaccumulo attraverso la catena alimentare e presentano un rischio per la salute umana e per l'ambiente.

L'immissione in commercio e l'uso della maggior parte dei POP che figurano nel protocollo sui POP o nella convenzione sono già stati gradualmente eliminati all'interno dell'Unione, ma per ridurre al minimo le emissioni di POP rimane necessario vietare anche la fabbricazione di tali sostanze e limitare al minimo le deroghe, che saranno possibili soltanto qualora una sostanza svolga una funzione essenziale in un'applicazione specifica.

Nell'Allegato I sono elencate le sostanze sottoposte al divieto di fabbricazione, immissione in commercio e uso, mentre l'Allegato II riporta quelle soggette a limitazione.

Per quanto riguarda le scorte (sostanze, miscele o articoli accumulati e costituiti da sostanze elencate nell'allegato I o II, o che contengono tali sostanze), dovrebbero essere trattate alla stregua di rifiuti: il detentore di scorte costituite da qualsiasi delle sostanze elencate nell'allegato I o II di cui l'uso non è consentito, o contenenti tali sostanze, è tenuto a gestire tali scorte come se fossero rifiuti e in conformità con l'articolo 7.

Chiunque detenga un quantitativo superiore a 50 kg di scorte costituite da qualsiasi delle sostanze elencate nell'allegato I o II e di cui l'uso è consentito, o contenenti tali sostanze, comunica all'autorità competente dello Stato membro nel quale si trovano le scorte informazioni sul tipo e sull'entità delle medesime.

Dette informazioni sono trasmesse entro dodici mesi dalla data in cui il presente regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 sono diventati applicabili alla sostanza in questione, a seconda di quale data sia occorsa prima per il detentore, e dalle pertinenti modifiche all'allegato I o II, e successivamente ogni anno, fino alla scadenza del termine indicato nell'allegato I o II in merito alla limitazione dell'uso.

Chi detiene le scorte deve gestirle in maniera sicura, efficace e senza rischi per l'ambiente, conformemente alle soglie e alle prescrizioni di cui alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e prende tutte le misure del caso per garantire che la gestione delle scorte sia tale da proteggere la salute umana e l'ambiente.

E' importante identificare e separare alla fonte i rifiuti consistenti in POP, oppure le sostanze che li contengono o da essi contaminate, al fine di minimizzare la diffusione di tali sostanze chimiche in altri tipi di rifiuti. La direttiva 2008/98/CE istituisce norme dell'Unione sulla gestione dei rifiuti pericolosi in base alle quali gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie per garantire che gli stabilimenti e le aziende che smaltiscono, gestiscono, raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi non mescolino diverse categorie di rifiuti pericolosi, o mischino rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

Per promuovere la tracciabilità dei rifiuti contenenti POP e per garantire il monitoraggio, le disposizioni relative al sistema di tenuta dei registri istituito conformemente all'articolo 17 della direttiva 2008/98/CE dovrebbero applicarsi anche ai rifiuti contenenti POP che non sono definiti rifiuti pericolosi ai sensi della decisione 2014/955/UE della Commissione.

SOSTANZE PERICOLOSE -La banca dati dell'inventario C&L
https://www.apiverona.it/sostanze-pericolose-la-banca-dati-dellinventario-cl/

Fonte ECHA

Aggiornata al 23 settembre u.s. la banca dati dell'inventario C&L (Classification and Labelling) dell'ECHA.Questa banca dati contiene informazioni fornite da fabbricanti e importatori sulla classificazione e l'etichettatura delle sostanze notificate e registrate nonché l'elenco delle classificazioni armonizzate.

La banca dati viene riorganizzata regolarmente con l'inserimento di nuove notifiche e l'aggiornamento di quelle già presenti. Tuttavia, non è possibile contrassegnare in modo specifico le notifiche che sono state aggiornate perché, quando sono classificate nello stesso modo, le notifiche sono aggregate al fine di essere visualizzate.

Sono contrassegnate di conseguenza anche le classificazioni ricevute per mezzo di una presentazione congiunta nell'ambito della procedura di registrazione REACH. Per maggiori informazioni su queste sostanze consultare la banca dati delle *sostanze registrate*.

Si prega di notare che alcune informazioni sull'inventario delle classificazioni e delle etichettature (inventario C&L) possono appartenere a terzi. L'uso di tali informazioni può pertanto essere soggetto alla previa autorizzazione da parte di proprietari terzi. Per maggiori informazioni si prega di consultare l'*avviso legale*.

Link dedicato Echa
https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/cl-inventory-database

APPROFONDIMENTI

PREVENZIONE INCENDI - Codice di prevenzione incendi, disponibile online il volume INAIL sulla protezione attiva
https://www.apiverona.it/prevenzione-incendi-codice-di-prevenzione-incendi-disponibile-online-il-volume-inail-sulla-protezione-attiva/

Fonte www.inail.it

Dopo la pubblicazione del 2018, di carattere introduttivo, e quella più recente sulla resistenza al fuoco degli elementi strutturali, prosegue la collaborazione scientifica tra Inail, Sapienza Università di Roma, Vigili del Fuoco e Consiglio degli Ingegneri con una monografia dedicata alle misure protettive contro il fuoco

I dispositivi più visibili e noti a tutti sono gli estintori rossi, che campeggiano agli angoli di uffici e luoghi pubblici. Altrettanto noti sono gli sprinkler posizionati a soffitto che, collegati ai rivelatori di fumo, in caso di incendio si aprono per consentire la fuoriuscita di acqua. Questi ed altri dispositivi, e in generale le misure S.6, S.7 e S.8 del Codice di prevenzione incendi, approvato con decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, sono al centro del saggio di approfondimento pubblicato dall'Inail, liberamente disponibile nella sezione "pubblicazioni" dell'area "comunicazione" del portale dell'Istituto.

All'interno del Codice, nella sezione S 'Strategia antincendio', sono stati inseriti dieci capitoli dedicati alle misure di riduzione del rischio di incendio. Il capitolo S.6 è dedicato agli strumenti che possono controllare lo sviluppo di un incendio (estintori, reti di idranti e impianti di controllo e spegnimento), nel capitolo S.7 sono studiati gli impianti di rivelazione e allarme antincendio (IRAI), mentre il capitolo S.8 è rivolto specificamente ai sistemi per il controllo, l'evacuazione o lo smaltimento di fumo e calore.

Il volume edito dall'Istituto si inserisce nell'ambito della collaborazione tecnico-scientifica ed editoriale avviata dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit) dell'Istituto, con il Dipartimento di Ingegneria chimica materiali ambiente della Facoltà di Ingegneria civile e industriale dell'Università di Roma "Sapienza", il Dipartimento per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio nazionale degli ingegneri. Obiettivo della cooperazione interistituzionale è quello di promuovere e divulgare a professionisti e tecnici, attraverso pubblicazioni, convegni e attività seminariali, le nuove modalità di progettazione previste dal Codice di prevenzione incendi.

La produzione editoriale è stata inaugurata nel 2018 con un primo volume dedicato ai fondamenti di base del Codice, seguito dalla monografia sulla resistenza al fuoco degli elementi strutturali, diffusa a maggio 2019. Vede ora la luce questo saggio, in cui viene esaminata in dettaglio la protezione attiva antincendio. Attraverso l'utilizzo dei "casi studio", adoperati usualmente nella ricerca empirica come metodologia di approfondimento, nella pubblicazione vengono descritte le diverse applicazioni protettive passando in rassegna i principali impianti e sistemi di controllo e rivelazione degli incendi, nonché delle fonti di fumo e calore più in uso.

Le misure di protezione si dividono in due grandi famiglie: protezione passiva e protezione attiva. Nella prima rientrano tutti quegli accorgimenti messi in atto per ridurre l'eventualità di innesco di un incendio e comunque adatti a minimizzarne gli effetti, una volta che le fiamme abbiano iniziato a propagarsi. Ciò succede per i prodotti incombustibili o poco combustibili, i materiali posti a protezione di elementi strutturali, le compartimentazioni resistenti al fuoco, tutti esempi in cui non c'è bisogno dell'operato dell'uomo o dell'azionamento di un impianto. Più articolata è la definizione delle misure di protezione attiva, che comprende tutti quei dispositivi che, in caso di incendio, svolgono un ruolo incisivo nel suo spegnimento: estintori, idranti, sprinkler, evacuatori di fumo e calore, rilevatori. In questi sistemi è necessario un intervento supplementare, che può avvenire con o senza l'azione umana.

Nella pubblicazione il controllo dell'incendio, le rilevazioni e gli allarmi e il controllo di fumi e calore sono analizzati specificamente ed esaminati alla luce delle soluzioni innovative prospettate dal Codice. Nella parte introduttiva del testo, uno spazio è riservato all'impiego dei prodotti, mentre i 13 casi studio proposti, che non si riferiscono a situazioni concrete ma a realistiche ipotesi di studio, indagano sulle diverse progettazioni di impianti antincendio e spegnimento per differenti realtà produttive e lavorative, come depositi, fabbriche e alberghi.

Il 'Codice di prevenzione incendi', nella sezione S 'Strategia antincendio', prevede dieci capitoli dedicati alle misure di riduzione del rischio di incendio.

Il capitolo S.6 del Codice è dedicato ai presidi e impianti che possono controllare lo sviluppo di un incendio (estintori, reti di idranti e impianti di controllo e spegnimento). Il capitolo S.7 agli impianti di rivelazione e allarme antincendio (IRAI). Il capitolo S.8 infine è rivolto ai sistemi per il controllo, l'evacuazione o lo smaltimento di fumo e calore.
Il quaderno qui pubblicato contiene esempi di selezione e progettazione di alcune tipologie di impianti e presidi di protezione attiva.

- LINK alla pubblicazione la protezione attiva antincendio